



CITTA' DI MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
C.so Garibaldi, 5 - 83013 Mercogliano

G.F. RISTORAZIONE S.R.L.
VIA FRATELLI BISOGNO 5/
83100 - AVELLINO AV

Nella persona del rappresentante legale
Irollo Ivan
Via Benevento, 4
84092 - Bellizzi (Sa)

C.F./P. Iva: 02664370646

**AVVISO DI ACCERTAMENTO SU NON PAGATO N° 252 del 10-10-2022
TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)**

Il Funzionario Responsabile

ACCERTAMENTO "TARI" Tassa sui Rifiuti - ANNO	2017
IMPORTO DA VERSARE	euro 2.458,00
TERMINE DI VERSAMENTO	entro 60 giorni dalla data di notifica
COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO	tramite l'allegato modello di versamento F24

MOTIVAZIONI ACCERTAMENTO

Effettuati i necessari controlli attraverso l'incrocio informatico tra le dichiarazioni presentate, i versamenti effettuati e gli storni concessi dall'ufficio, è stato rilevato che la S.V. presenta per l'anno **2017** ai fini dell'applicazione della TARI, come meglio di seguito specificato in dettaglio, che non è stata versata, in tutto o in parte, la relativa tassa.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Il presente **AVVISO DI ACCERTAMENTO** e connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ha valore di **INTIMAZIONE AD ADEMPIERE** entro il termine per presentare ricorso, pertanto **CON L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO INDICATO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA**, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA (60) GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, **ed il soggetto Concessionario della Riscossione Coattiva**, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il soggetto che, decorsi **SESSANTA (60)** giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste è: Gamma Tributi Srl.

L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta (180) giorni dall'affidamento in carico degli accertamenti esecutivi al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi (120) giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine sopra indicato. Nella presente ipotesi, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli accertamenti esecutivi, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione sopra indicata e non deve essere inviata l'informativa di cui al precedente periodo.

Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, si provvederà ad inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

Visto l'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti – TARI – destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento;

Viste le disposizioni contenute nei commi da 641 a 668 nonché nei commi da 682 a 704 dell'art.1 della legge n. 147 del 27/12/2013;

Visto il comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019 per la riscossione coattiva potenziata dell'atto di accertamento;

Vista l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 13 del 08.05.2014, ed in particolare al titolo III che ha introdotto la "Disciplina della Tassa Sui Rifiuti";

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 14.05.2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29-09-2014 che ha approvato modifiche e determinazioni circa la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 06.04.2018 che ha integrato e modificato il regolamento Tari;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15.09.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento circa la Tassa sui Rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 e le relative tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e le relative tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 e le relative tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 e le relative tariffe;

Letti i Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni che disciplinano l'applicazione delle eventuali sanzioni;

Viste le disposizioni sancite in materia dello Statuto del contribuente (legge n.212 del 2000);

Richiamato l'articolo 67 del Decreto Legge n.18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in legge, con modifiche, dalla L.N. 27/2020, che, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione;

Visto l'ultimo comma del citato art.67, con cui è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 159/15;

Considerati i versamenti effettuati dai contribuenti e gli storni concessi dall'ufficio;

ACCERTA

il mancato pagamento della somma di € 1.888,00 (comprehensive spese di notifica) come dal seguente prospetto:

	Quan.tà	% applicata	Importo
Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021 Imposta			1.810,28
Dal 15-03-2021 al 10-10-2022			
Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021 Addizionale Provinciale			72,40
Dal 15-03-2021 al 10-10-2022			
Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021 Arrotondamento			0,32
Dal 15-03-2021 al 10-10-2022			
Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021 Spese			5,18
Dal 15-03-2021 al 10-10-2022			
Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021 Arrotondamento			-0,18
Dal 15-03-2021 al 10-10-2022			
Sanzione Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021	1.810,42	30,00	543,13
Dal 16-03-2021 al 10-10-2022			
Interessi per 291 giorni su Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021	1.810,42	0,01	0,14
Dal 16-03-2021 al 31-12-2021			
Interessi per 283 giorni su Omesso pag.rata 1, sol. 45/2020 scad.il 15-03-2021	1.810,42	1,25	17,55
Dal 01-01-2022 al 10-10-2022			
Spese di notifica			8,75
Dal 01-01-2017 al 31-12-2017			
Arrotondamento			0,25
Dal 01-01-2017 al 31-12-2017			
Arrotondamento			0,31
Dal 01-01-2017 al 31-12-2017			
Arrotondamento			-0,13
Dal 01-01-2017 al 31-12-2017			
TOTALE ACCERTAMENTO		€	2.458,00

Le spese di notifica sono ripetibili, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012, nei confronti del destinatario dell'atto nella misura unitaria di € 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e di € 8,75 per quelle effettuate ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/73 e dell'art. 14 della Legge n. 890/82 come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146/98.

Il versamento della somma totale di 1.888,00 € dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 60 GIORNI dalla notifica del presente avviso, utilizzando l'allegato f24.

INTERESSI

Sulla residua somma dovuta a titolo di imposta, secondo quanto disposto dall'art 1, COMMA 165 della Legge 296/2006 devono essere applicati dal 01/01/2015 nella misura del 0,50% con maturazione giornaliera, dal 01/01/2016 nella misura del 0,20% con maturazione giornaliera, dal 01/01/2017 nella misura del 0,10% con maturazione giornaliera, dal 01/01/2018 nella misura del 0,30% con maturazione giornaliera, dal 01/01/2019 nella misura del 0,80% con maturazione giornaliera, dal 01/01/2020 nella misura del 0,05% con maturazione giornaliera, dal 01/01/2021 nella misura del 0,01% con maturazione giornaliera, dal 01/01/2022 nella misura del 1,25% con maturazione giornaliera.

IRROGAZIONE DI SANZIONE

Poiché la condotta tenuta integra la violazione di omesso, insufficiente o ritardato versamento per la quale l'art.13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 prevede una sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'ammontare del versamento non eseguito ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

AVVERTENZE

In caso di mancato adempimento all'obbligo di pagamento, il presente atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, con particolare riferimento al Titolo II del D.P.R. 602/1973 quali:

- Pignoramento mobiliare, ai sensi della legge 14/04/1910, n° 639;
- Pignoramento dello stipendio nella misura del quinto o pignoramento di crediti presso terzi, secondo quanto previsto all'art. 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n° 602; con possibilità di reperire informazioni a riguardo introdotto dall'art. 3, D.L. 30/09/2005; n°203;
- Fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore, art 86, D.P.R. n° 602/1973, come previsto ancora dal D.L. n° 203/2005, art 3, comma 41, convertito nella Legge n° 248/2005, nel rispetto di quanto indicato al Decreto del Ministero delle Finanze 07/09/1998, n° 503 e s.m.i.; dove l'importo dovuto sia superiore agli attuali limiti imposti dalla norma;
- Trascrizione ipotecaria, immobili nel rispetto di quanto previsto dall'art, 77, D.P.R. n° 602/73, e successiva espropriazione secondo l'art. 76 dello stesso decreto, dove l'importo dovuto sia superiore agli attuali limiti imposti dalla norma.

Sulle procedure esecutive e cautelari, si applicheranno, inoltre le misure e ulteriori spese di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del MEF 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Mef 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

RICORSO/RECLAMO E MEDIAZIONE

Avverso il presente avviso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua notificazione, per le controversie con valore non superiore a Euro 50.000 può essere proposto ricorso/reclamo con mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992; il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.

A far data dal 1 Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente:

- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) protocollo.mercogliano@pec.it nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati di cui all'art. 10 dal D.M. del 04/08/2015, adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163, in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:

1. deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
2. deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m

Per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000 - in cui è ammessa la difesa in proprio - se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- mediante consegna diretta al Comune di Mercogliano Piazza Municipio 83013 Mercogliano, che ne rilascia ricevuta;
- direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spiarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo del Comune di Mercogliano Piazza Municipio 83013 Mercogliano (Av));

La procedura di mediazione della pretesa tributaria deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla notifica del ricorso; il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei predetti 90 giorni.

L'istruttoria del reclamo sarà effettuata dal dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, sulla base delle modalità stabilite dall'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992.

Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune di Mercogliano, alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Avellino. Qualora non sia applicabile la procedura di mediazione, la costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del ricorso.

Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all' art.16 del D.L. n. 119/2018.

CALCOLO INTERESSI DI MORA E SPESE IN CASO DI INADEMPIMENTO

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. Il debitore, per ogni giorno di ritardo dovrà versare il seguente rateo di interesse con maturazione giornaliera:

- Interesse 0,05% decorrenti dal 31° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

In caso di pagamento in data successiva alla scadenza indicata nell'atto sono previsti i seguenti oneri di riscossione a carico del debitore:

- 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro;
- 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.

AUTOTUTELA

In presenza di particolari motivazioni, il contribuente può richiedere, in autotutela, l'annullamento d'ufficio dell'avviso ovvero la rettifica dei dati in esso contenuti (esempi: errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, pagamento del dovuto etc.). A tal fine, occorrerà trasmettere (a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) la specifica istanza, allegando, oltre alla copia del proprio documento di identità, tutta la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni rese per consentire il riesame dell'avviso da parte dell'Ufficio.

L'istanza di riesame in autotutela non sospende né interrompe il termine di pagamento né quello per l'eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Avellino. Per tale motivo è, quindi, consigliabile presentare l'istanza di autotutela con la massima tempestività.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché degli obblighi imposti agli operatori della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il soggetto può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al Comune.

INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco De Angelis. Per informazioni relative al presente atto o per l'esibizione di un avvenuto pagamento l'Ufficio Tributi è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sempre previo appuntamento telefonico chiamando il nr. di tel. 0825-689810, fax 0825-789311, e-mail: tributi@comunemercogliano.it, pec: protocollo.mercogliano@pec.it.

IL RESP. DEL SERV. III SETT. III-AREA TRIBUTI-
Dott. Francesco De Angelis*

IL RESP. SETT. III-ECONOMICO FINANZIARIO-
Dott. Paolo Di Gaeta*

*Ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28/12/1995, n. 549 – giusta determinazione Settore Finanziario nr. 25 del 19/09/2018 – Reg. Gen. Nr. 289 del 10/10/2018. Questo atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo.

Relazione di notifica

Il sottoscritto funzionario responsabile dichiara di aver notificato copia del presente atto n. 252 al debitore G.F. RISTORAZIONE S.R.L. nel suo domicilio fiscale in VIA FRATELLI BISOGNO 5/ 83100 AVELLINO (AV)

- a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A/R come per legge (L.265 del 03/08/1999 Art. 10; L.890 del 20/11/1982; Art. n.149 del C.P.C.).
- a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), in formato digitale .p7m e mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 82/2005, preso atto di quanto disposto dall'art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come integrato dall'art. 7 quater, comma 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225 e visto il decreto n. 217/2017 pubblicato in GU del 12 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 27, che ha modificato il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), contenuto nel D.Lgs. n. 82/2005, come da disposizioni contenute nel comma 1 quater dell'articolo 6 "Utilizzo del domicilio digitale;
- a mezzo Messo Comunale o Messo Notificatore, opportunamente incaricati a seguito di nostra richiesta di notifica, con consegna in mani proprie o ad altro soggetto legittimato a ricevere l'atto, come previsto dagli articoli 139 c.c.p. e seguenti, con distinta relata in condizioni tali da garantire la riservatezza.

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 6 6 4 3 7 0 6 4 6

codice ufficio

codice atto

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

G.F. RISTORAZIONE S.R.L.

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

MOTIVO DEL PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

2 0 6 1 4 1 9 0 0 0 7 2 3 6 0 3 3 8

Table with columns: Sezione, cod. tributo, codice ente, ravn., immob. variati, acc., saldo, num. immob., rateazione/mese rif., anno di riferimento, detrazione, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes rows for tributo 3944, 3945, 3946 and a SALDO FINALE of 2.458,00 EURO.

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Form for payment details including DATA (giorno, mese, anno), CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/SPORETELLO), and payment method options (bancario/postale, circolare/vaglia postale).

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 6 6 4 3 7 0 6 4 6

codice ufficio

codice atto

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

G.F. RISTORAZIONE S.R.L.

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

MOTIVO DEL PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

2 0 6 1 4 1 9 0 0 0 7 2 3 6 0 3 3 8

Table with columns: Sezione, cod. tributo, codice ente, ravn., immob. variati, acc., saldo, num. immob., rateazione/mese rif., anno di riferimento, detrazione, importi a debito versati, importi a credito compensati. Includes rows for tributo 3944, 3945, 3946 and a SALDO FINALE of 2.458,00 EURO.

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Form for payment details including DATA (giorno, mese, anno), CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/SPORETELLO), and payment method options (bancario/postale, circolare/vaglia postale).

COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI MERCOGLIANO PROT. N° 0005816 DEL 20-03-2023 IN - COMPILARE IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO